



## PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

### **REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE**

***Delibera di Consiglio n. 67 del 10.11.2011***

#### **INDICE**

- Art. 1 - Di Campo di applicazione, principale normativa di riferimento e disposizioni generali
- Art.2 - Attività
- Art.3 - Definizioni
- Art. 4 - Commissione Consultiva Provinciale Pesca
- Art.5 - Vigilanza
- Art.6 - Tempi di pesca
- Art.7 - Periodi di divieto
- Art.8 - Orari
- Art.9 - Attrezzi consentiti per l'esercizio della pesca dilettantistica
- Art.10 – Uso di esche e pasture
- Art.11 – Misure minime
- Art.12 – Limiti di cattura
- Art.13 – Disposizioni particolari
- Art.14 – Divieti
- Art.15 – Ripopolamento ittico
- Art.16 – Pesca scientifica
- Art.17 – Specie ittiche di cui è consentita la semina
- Art.18 – Misure di profilassi e di lotta contro le malattie di pesci e degli organismi acquatici.
- Art.19 – Gare e manifestazioni di pesca sportiva
- Art.20 – Campi fissi
- Art.21– Campi temporanei
- Art.22 – Norme organizzative
- Art.23 – Pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà private
- Art.24 – Licenza di pesca
- Art.25 – Licenza di pesca per i minori
- Art.26 – Registro dei pescatori
- Art.27 – Regime di pesca controllato
- Art.28 – Sanzioni amministrative
- Art.29 - Sanzioni penali
- Art.30 – Tabellazione
- Art.31 – Disposizioni finali

#### **Titolo I**

#### **(Disposizioni generali)**

#### **Art. 1**

**(Campo di applicazione, principale normativa di riferimento e disposizioni generali)**

1. Il presente regolamento disciplina, nel territorio della Provincia di Caltanissetta, la pesca non marittima nelle **“acque interne”**.

2. Per le parti non disciplinate dal presente regolamento, la pesca fluviale e lacuale, nel territorio della provincia di Caltanissetta, è disciplinata:

a) dal “Testo unico delle leggi sulla pesca” (approvato con R.D. 08 ottobre 1931, n.1604);

b) dal “Regolamento per la pesca fluviale e lacuale” (R.D. 22 novembre 1914, n.1486);

c) dal “Regolamento sulla pesca e sui pescatori” (R.D. 29 ottobre 1922, n.1647);

d) da decreti speciali.

3. Negli eventuali casi di conflitto fra il presente regolamento e le normativa vigente in materia si applicherà quest’ultima.

## **Art. 2**

### **(Attività Disposizioni generali)**

1. Agli effetti del presente Regolamento provinciale, fanno parte del patrimonio ittico i pesci, i crostacei, i molluschi, gli anfibi e i ciclostomi, dei quali esistano popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nelle acque interne.

2. L’esercizio della pesca è consentito nei modi, nei periodi e con le attrezzature previsti dal presente regolamento.

3. La Provincia, sensibile alle tematiche ambientali, si propone di salvaguardare anche l’ambiente circostante i corpi idrici presenti nel territorio di competenza, sottolineando come il compito di prevenire e reprimere qualsiasi illecito o reato spetta al personale addetto alla vigilanza, e di impegnarsi a favorire iniziative che promuovano la conoscenza ed il rispetto della natura.

## **Art. 3**

### **(Definizioni)**

1. Ai fini del presente regolamento sono considerate “acque interne”, le acque dolci, salse o salmastre, esistenti nel territorio della Provincia di Caltanissetta, a monte della linea ideale, congiungente i punti più foranei degli sbocchi a mare di corpi idrici, naturali o artificiali, individuata traguardando dal punto più foraneo di una sponda il punto più foraneo dell’altra.

2. Le “acque interne” vengono a loro volta suddivise nelle seguenti categorie:

a) “acque correnti”: appartengono a questa categoria i corpi idrici in cui vi è scorrimento di acqua superficiale, quali fiumi, torrenti e canali artificiali (incluse le buche presenti lungo il loro corso che, per le loro caratteristiche, non rientrano nella categoria delle acque ferme) delimitate, a valle, dal mare;

b) “acque ferme”: appartengono a questa categoria le acque dei laghi, bacini ed invasi naturali e/o artificiali ed i pantani fino al punto in cui inizia lo scorrimento di acqua superficiale.

3. Nel presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) “esercizio di pesca” (o “pesca”): ogni atto volontario diretto alla cattura o all’uccisione di fauna ittica;

b) “pescatore di mestiere” (o “pescatore professionale”): colui che esercita la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa;

c) “pescatore dilettante” e “pescatore sportivo”: colui che esercita la pesca nel tempo libero senza scopo di lucro e, quindi, non ricade nella definizione di cui alla lettera precedente;

d) “raduni di pesca sportiva”: le attività aventi finalità ricreativa e di aggregazione sociale, organizzate a livello locale, con un numero di partecipanti fino a cinquanta;

e) “manifestazioni di pesca sportiva”: le attività aventi finalità ricreativa e di aggregazione sociale, anche a carattere competitivo, organizzate a livello locale, con un numero di partecipanti superiore a cinquanta;

f) “gare di pesca”: le attività aventi carattere agonistico organizzate da Associazioni,

Federazioni, o loro Sezioni, affiliate al C.O.N.I. e riservate ai rispettivi soci;

g) “campi di gara”: i tratti dei corsi d’acqua (fluviali e lacuali) in cui si svolgono le gare di pesca, le manifestazioni di pesca sportiva ed i raduni di pesca sportiva;

#### **Art .4**

##### **(Commissione Consultiva Provinciale Pesca)**

1. Il Presidente della Provincia di Caltanissetta, con proprio atto istituisce, entro sei mesi dalla data di approvazione del presente regolamento, la Commissione Consultiva Provinciale Pesca (CCPP) per la gestione delle acque interne.

2. Fanno parte della CCPP, a titolo gratuito:

a) un funzionario dell’Ufficio Pesca della Provincia;

b) un funzionario designato dall’Ing. Capo del Genio Civile di Caltanissetta;

c) un funzionario designato dal Comandante del Corpo Forestale di Caltanissetta;

d) un funzionario designato dal direttore del Dipartimento Provinciale dell’Agenzia Regionale Protezione Ambientale (ARPA);

e) il Presidente (o suo delegato) della Federazione Italiana Pesca Sportiva (F.I.P.S.A.S.) di Caltanissetta;

f) un rappresentante, designato congiuntamente, dalle Associazioni di pesca, legalmente riconosciute, presenti nella Provincia di Caltanissetta;

g) un biologo con competenze in ittiologia, nominato dal Presidente della Provincia di Caltanissetta;

h) un laureato in scienze naturali, nominato dal Presidente della Provincia di Caltanissetta.

3. La CCPP ha il compito di formulare proposte, per un piano di gestione ittico-ambientale, approvato dall'Amministrazione della Provincia, con cadenza stabilita nell'atto di istituzione della Commissione stessa, nonché, proposte e pareri sulla materia oggetto del presente regolamento. La convocazione ed audizione della Commissione è obbligatoria per tutte le attività inerenti i ripopolamenti ittici e le semine, l'istituzione di divieti e limitazione della pesca, l'istituzione di zone di ripopolamento, sul calendario annuale di pesca e sulla classificazione delle acque.

Il Parere emesso dalla Commissione non è vincolante per la Provincia, la quale, comunque, si riterrà libera da ogni impegno, nel caso in cui la commissione non si pronunci entro i limiti di tempo fissati nell'atto di convocazione.

4. La CCPP deve essere rinnovata ogni cinque anni.

#### **Art.5**

##### **(Vigilanza)**

1. La vigilanza sulla pesca nelle acque interne è assicurata:

- a) dalla Provincia tramite proprio personale e da tutte le forze di polizia competenti per territorio;
- b) dalle guardie giurate particolari, di cui all'art. 31 del R.D. 8 ottobre 1931, n.1604, e dalle guardie volontarie venatorie ed ambientali che esercitano la vigilanza sulla pesca ai sensi della L.R. 33/97 artt. 43 e 44, entrambe appartenenti a Federazioni ed Associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale e/o regionale.

#### **Titolo II**

##### **(Norme per l'esercizio della pesca)**

#### **ART. 5**

##### **(Disposizioni generali)**

a) E' considerato esercizio della pesca il soffermarsi in attività di ricerca o in attesa della cattura della fauna ittica con gli attrezzi di cui all'art.8 e con i mezzi di cui ne è fatto esplicito divieto, anche se non immessi in acqua, in prossimità delle acque di cui all'art.2.

b)- La fauna ittica appartiene a chi, nel rispetto della normativa vigente, l'abbia catturata.

c)- Il posto di pesca spetta al primo occupante, che ha diritto ad una distanza di almeno 10 metri da parte degli altri pescatori.

d)- In Provincia di Caltanissetta la pesca subacquea nelle acque interne non è consentita.

e)- La Provincia, ai fini di tutela della fauna acquatica, può, in qualsiasi momento, vietare o limitare la pesca nelle acque interne.

f)- E' vietato immettere fauna ittica nelle acque pubbliche senza autorizzazione della Provincia Regionale di Caltanissetta

g)- Le gare di pesca si effettuano nei campi di gara e devono essere autorizzate dalla Provincia di Caltanissetta

h)- E' fatto divieto assoluto di esercitare la pesca in laghi e fiumi ricadenti in zona di Riserva Naturale Orientata (R.N.O.).

#### **Art. 6**

##### **(Tempi di pesca)**

Nelle acque interne l'esercizio della pesca è consentito tutto l'anno, nel rispetto dei periodi di divieto previsti per ogni singola specie ittica.

#### **Art. 7**

##### **(Periodi di divieto)**

Per le specie sottoindicate la pesca è vietata nei seguenti periodi:

\* **trota**: dalla prima domenica di ottobre all'ultima domenica di febbraio;

\* **pesce persico**: dal 1 marzo al 31 marzo;

\* **persico-trota**: dal 1 marzo al 15 aprile;

\* **luccio**: dal 1 gennaio al 28 febbraio;

\* **carpa e tinca**: dal 15 aprile al 31 maggio;

I periodi di divieto decorrono da un'ora dopo il tramonto del giorno d'inizio e cessano un'ora prima del levar del sole del giorno di scadenza.

Il pesce catturato in periodo di divieto, o di misura inferiore a quella consentita, deve essere sempre immediatamente liberato senza che vi sia arrecato alcun danno.

#### **Art. 8**

##### **(Orari)**

La pesca dilettantistica, eccetto le specie per le quali è consentita la pesca notturna, è sempre vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del levar del sole, secondo l'orario ufficiale diffuso dall'Osservatorio Astronomico di Brera.

**Art. 9**  
**(Attrezzi consentiti per l'esercizio della pesca dilettantistica)**

1. Nelle acque correnti la pesca dilettantistica, ove è consentita, è ammessa utilizzando massimo due canne da pesca con o senza mulinello, purchè armate con un solo amo o con esche artificiali.
2. Nelle acque ferme la pesca è consentita utilizzando un massimo di tre canne ognuna delle quali armata con un solo amo (tra esse vanno incluse le tecniche di pesca con esca artificiale).
3. E' altresì consentito l'uso di un guadino, come mezzo ausiliario per il recupero del pesce già catturato con gli attrezzi consentiti.
4. E' vietato l'utilizzo di qualsiasi altro attrezzo non previsto nei superiori commi 1, 2 e 3.
5. Se consentita, nelle zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva, di cui all'art.13, è ammessa la pesca con una canna, con o senza mulinello, armata di un solo amo senza ardiglione o con lo stesso schiacciato, e la pesca con artificiale con un solo amo senza ardiglione o con lo stesso schiacciato. Tutte le catture effettuate, inerenti la specie ittica in riproduzione, dovranno essere rimesse immediatamente in libertà.

**Art. 10**  
**(Uso di esche e pasture)**

1. E' consentito l'uso di esche naturali ed artificiali, escluse le uova di pesce, il sangue e suoi derivati nonché le interiora degli animali.
2. Ad eccezione della specialità del "Carp Fishing", ogni pescatore può detenere ed usare, per giornata di pesca, non più di Kg. 0,4 di larve di mosca carnaria o di altri ditteri e non più di Kg. 1 di altro tipo di pasture (es. sfarinati), nelle acque correnti, e non più di Kg.2 di larve di mosca carnaria o di altri ditteri e non più di Kg. 4 di altro tipo di pastura (es. sfarinati), nelle acque ferme. Deroghe, a tali quantitativi, potranno essere concesse in occasione di gare di pesca regolarmente autorizzate.
3. E' vietata ogni forma di pasturazione col sangue e con miscele contenenti sangue, con interiora di animali e con qualsiasi sostanza atta a stordire i pesci.
4. E' consentito l'utilizzo dell'esca "viva" purchè ne vengano rispettate le lunghezze minime ed i periodi di pesca, se previsti.

**Art. 11**  
**(Misure minime)**

1. E' sempre vietato catturare pesci la cui lunghezza sia inferiore alle seguenti misure:
  - a) - Trote (tutte le specie): cm 25;
  - b) - Persico trota ( *Micropterus salmoides* ): cm 15 ;

- c) - Luccio ( *Esox lucius* ): cm 40;
- d) - Tinca ( *Tinca tinca* ): cm 25;
- e) - Carpa ( *Cyprinus carpio* ) : cm 30 ;
- f) - anguilla ( *anguilla anguilla* ): cm 30;
- g) - Carassio ( *Carassius*): senza misura e senza alcun limite di cattura;
- h) - Rovella ( *Rutilus rubidus*): senza misura e senza alcun limite di cattura;
- i) - Cefalo, Muggine (calamita, dorato, musino e labbrone): cm.25;
- l) - Sarago maggiore: cm.15;
- m) - Orata: cm.25;
- n) - Spigola e Spigola maculata: cm. 25.

2. Eventuali specie non inserite nell'elenco di cui al superiore comma 1, vengono disciplinate dalla normativa statale vigente e possono essere modificate successivamente da integrazioni al Regolamento provinciale.

3. Le lunghezze minime dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della prima caudale.

4. E' proibita la pesca al Granchio di acqua dolce (*Potamon fluviale*), Cagnetta (*Blennius fluviatilis*) e Nono o Afnio ( *Aphanius fasciatus*).

5. Al fine di tutelare la fauna acquatica, la Provincia ha facoltà di provvedere, anche in periodi ed ambiti determinati, a restrizioni delle misure minime di cattura dei pesci di cui ai commi 1 e 2 ed al numero di esemplari catturabili.

6. La Provincia, ai fini di un'adeguata profilassi e di lotta contro le malattie dei pesci, può consentire, limitatamente a determinati periodi e/o ambiti, la cattura di pesci le cui misure siano inferiori a quelle consentite dal presente Regolamento ed aumentarne, inoltre, il numero delle catture.

## **Art.12** **(Limiti di cattura)**

Per ogni giornata di pesca il pescatore non può catturare più di n.5 (cinque) capi complessivi di salmonidi e non più di 5 Kg (cinque chilogrammi) delle altre specie, salvo che nella pratica del carp-fishing, in occasione delle gare e manifestazioni di pesca.

Il limite di peso di cui sopra può essere superato nel caso di cattura, oltre al pesce minuto, di un unico esemplare di grosse dimensioni.

## **Art. 13** **(Disposizioni particolari)**

1. La pesca notturna è consentita, in tutte le acque interne, all'anguilla e alle seguenti specie alloctone:

- Carassio ( **Carassius carassius** ) ;

- Carpa ( **Cyprinus carpio** ) ;
- pesce gatto ( **Ictalurus melas**);
- persico trota ( **Micropterus salmoides**);
- persico sole ( **Lepomis gibbosus** ).

2. Al pescatore è fatto obbligo di trattenere e sopprimere qualsiasi esemplare di:

- Pesce gatto africano ( **Clarias gariepinus**);
- Pesce gatto ( **Ictalurus melas**).

3. Al pescatore è fatto assoluto divieto di immettere o reimmettere in acqua le seguenti specie alloctone:

- Pseudorasbora ( **Pseudorasbora parva**);
- Rodeo amaro ( **Rhodeus sericeus** ;
- Carassio ( **Carassius carassius** );
- Pesce gatto africano ( **Clarias gariepinus**);
- Pesce gatto ( **Ictalurus melas**);
- Siluro ( **Silurus glanis**);
- Persico sole ( **Lepomis gibbosus**);
- Rutilio detto Gardon ( **Rutilus rutilus**);
- Abramide ( **Abramis brama**).

#### **Art.14**

#### **(Divieti)**

1. Nelle acque interne della Provincia di Caltanissetta è vietata la pesca di mestiere.
2. E' vietato pescare nelle acque di proprietà privata senza il consenso esplicito del proprietario.
3. E' vietato l'uso di ecoscandaglio, sonar o altro mezzo di ricerca elettronica e meccanica, per l'individuazione delle specie ittiche.
4. E' vietata la pesca subacquea, con o senza bombole e con l'utilizzo di fucile subacqueo, fiocina, arpione o raffio.
5. E' vietato esercitare la pesca nonché trasportare attrezzature idonee alla cattura di pesci, da natanti o imbarcazioni.
6. E' fatto assoluto divieto di:



- a) usare la dinamite o altro materiale esplosivo, nonché la corrente elettrica come mezzo di uccisione o di stordimento della fauna ittica;
- b) gettare o infondere nelle acque sostanze atte a intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica;
- c) collocare reti e apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi o torrenti o canali ed altri corpi idrici, occupando più di un terzo della larghezza del bacino (eccetto nelle manifestazioni di pesca);
- d) usare il guadino, salvo che come mezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato;
- e) pescare a strappo in modo da catturare il pesce in parti diverse dall'apparato boccale;
- f) pescare prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere stabili, murere, muri, ammassi di pietra, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse ed impianti simili, o smuovendo il fondale delle acque, ovvero impiegando altri sistemi non previsti dalla legge;
- g) pescare durante l'asciutta, completa e incompleta, salvo il recupero del materiale ittico per la reimmissione in altre acque pubbliche, sotto il controllo della Provincia;
- h) pasturare con l'uso di sangue solido o liquido o con l'uso di sostanze chimiche;
- i) usare il sangue solido come esca;
- l) usare fonti luminose durante l'esercizio della pesca;
- m) collocare nelle acque reti o altri attrezzi di pesca (compresa la bilancella) ad esclusione della lenza, con o senza mulinello, ad una distanza minore di quaranta metri dalle scale di monta per i pesci, dai graticci e simili, dalle centrali idroelettriche e dai loro sbocchi nei canali, dalle cascate, dai ponti e dai molini natanti a monte di questi;
- n) abbandonare esche, pesce o rifiuti a terra lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze;
- o) usare attrezzature radenti il fondo durante il periodo di divieto di pesca ai salmonidi;

- p) manovrare paratie a scopo di pesca;
- q) detenere esche e pasture sul luogo di pesca ove ne sia vietato l'uso;
- r) pescare nelle zone di protezione, ripopolamento e tutela ittica.

### **Titolo III**

#### **(Tutela e salvaguardia della fauna ittica)**

##### **Art. 15**

##### **(Ripopolamento ittico)**

1. E' vietato a chiunque immettere nelle acque pubbliche fauna ittica, senza l'autorizzazione della Provincia. Tale divieto si applica per tutte le specie ittiche a qualsiasi stadio di sviluppo, uova embrionate comprese.
2. Il Presidente della Provincia, sulla base di appositi rapporti tecnici redatti dal competente Ufficio Caccia e Pesca, al fine di tutelare la fauna ittica e la biodiversità degli ambienti acquatici, nonché di creare aree di frega, per la riproduzione naturale, previa richiesta di parere della CCPP, può istituire con proprio regolamento zone di ripopolamento ittico.
3. Ogni zona di ripopolamento a vocazione riproduttiva è mantenuta per tre anni e può essere rinnovata o istituita a rotazione sul corso d'acqua interessato, nei tratti più idonei a favorire la riproduzione naturale.
4. Le zone di ripopolamento e cattura possono essere modificate o soppresse, qualora sussistano fondati motivi o si verificano eventi tali da compromettere l'equilibrio biologico delle specie esistenti.
5. Nelle zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva, la pesca, se consentita, verrà regolamentata diversamente dai restanti corpi idrici.
6. Le suddette aree dovranno essere segnalate mediante l'apposizione di apposite tabelle di delimitazione, collocate ad una distanza di circa 100 metri l'una dall'altra e, comunque, in modo che da ogni tabella siano visibili le due tabelle contigue.

##### **Art.16**

##### **(Pesca scientifica)**

1. L'autorizzazione all'esercizio della pesca scientifica viene rilasciata dal Dirigente del settore provinciale competente, ai ricercatori ed alle persone ancorché incaricate dalla Provincia o da altri Enti, per effettuare studi o ricerche sulla fauna ittica e sul suo ambiente, a seguito di regolare presentazione di un progetto di ricerca.
2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 è indicata nell'atto autorizzatorio in relazione ai progetti di ricerca presentati.

3. I titolari di permesso all'esercizio della pesca scientifica sono comunque tenuti a comunicare all'Ufficio di competenze, date e località delle uscite di pesca con preavviso concordato e stabilito nello stesso documento di permesso.

4. Lo svolgimento dell'attività scientifica impone ai richiedenti l'obbligo di:

a) acquisire eventuali altre autorizzazioni che fossero previste da altre pubbliche Autorità od Enti che hanno giurisdizione nelle acque da monitorare. Nel caso di incarichi assegnati dall'Amministrazione provinciale provvederà l'Ente stesso ad acquisire tutte le necessarie autorizzazioni;

b) rispettare i diritti e gli interessi, in qualunque modo acquisiti o preesistenti, di soggetti pubblici o privati nell'area interessata e sgravare la Provincia, che rilascia l'autorizzazione, da ogni responsabilità derivante, direttamente o indirettamente, dall'esercizio dell'attività di cui al comma 1.

c) Al termine della ricerca i titolari dell'autorizzazione sono tenuti a trasmettere i risultati dello studio, al competente Settore della Provincia. I dati ottenuti potranno essere utilizzati soltanto per fini scientifici e divulgativi, da parte della Provincia, con correlato obbligo di citazione della fonte dello studio di provenienza. L'esercizio della pesca scientifica, può essere svolto con l'impiego di apparecchiature elettriche, reti o altri mezzi atti alla cattura i cui metodi di utilizzo non danneggino la fauna ittica.

## **Art. 17**

### **(Specie ittiche di cui è consentita la semina)**

1. Nelle acque interne della Provincia è consentita la immissione delle seguenti specie ittiche:

a) trota macrostigma (*Salmo Cettii*),

b) carpa (*Cyprinus carpio*);

c) tinca (*Tinca tinca*);

d) anguilla (*Anguilla anguilla*).

2. Le immissioni delle specie di cui al comma 1, se non effettuate dalla Provincia, devono essere dallo stesso preventivamente autorizzate, sentito il parere della CCPP:

3. La immissione di specie diverse da quelle previste dal comma 1, oltre all'autorizzazione della Provincia, dovranno essere preventivamente valutate dalla CCPP che ne esaminerà l'impatto ambientale.

4. L'immissione di specie ittiche, aventi già le caratteristiche per essere pescate e trattenute deve avvenire, preferibilmente, in periodi di chiusura della pesca alla specie oggetto di ripopolamento.

5. Alle operazioni di ripopolamento, non effettuate direttamente dalla Provincia, dovrà presenziare personale della polizia provinciale o, comunque, dell'amministrazione provinciale.

## **Art. 18**

### **(Misure di profilassi e di lotta contro le malattie di pesci e degli organismi acquatici).**

1. Il materiale ittico, proveniente da allevamenti e destinato ad essere immesso nei corpi idrici, deve essere accompagnato dalla documentazione sanitaria attestante l'idoneità all'immissione del materiale ittico, secondo la normativa vigente in materia. Detta certificazione sanitaria dovrà essere redatta al momento della partenza del materiale, dall'impianto di provenienza, e, in ogni caso, dovrà essere stata emessa non oltre le 48 ore precedenti il momento della consegna del materiale ittico. Inoltre, l'immissione dovrà essere preceduta dal prelievo di campioni da parte dell'Azienda Sanitaria Locale del luogo di immissione, al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive.

La mancanza di dette certificazioni comporterà il fermo e l'annullamento delle operazioni di ripopolamento nonché l'esonero di tutte le relative spese a carico del richiedente il materiale ittico.

2. Il pesce e gli animali acquatici rinvenuti morti o in stato fisico anormale nei corpi idrici, debbono essere consegnati, per gli accertamenti del caso, all'Azienda Sanitaria Locale che ne riferisce alla Provincia.

3. Nel caso di epizoozia, la Provincia, sentita l'Azienda Sanitaria Locale, dispone il compimento degli interventi tecnici necessari, al fine della salvaguardia del patrimonio ittico.

#### **Titolo IV**

##### **(Attività agonistiche e dilettantistiche)**

#### **Art. 19**

##### **(Gare e manifestazioni di pesca sportiva)**

Nelle acque della Provincia di Caltanissetta, per lo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca, possono essere istituiti:

**a)**- Campi fissi da utilizzare per gare e/o manifestazioni di interesse sportivo, che si intendono automaticamente autorizzate dalla Provincia in quanto, il tratto d'acqua da utilizzare, è specificatamente individuato a tale scopo.

**b)**- Campi temporanei da utilizzare per gare e/o raduni di interesse turistico individuata dalla Provincia, tenendo conto delle caratteristiche delle acque e del numero dei partecipanti.

#### **Art. 20**

##### **(Campi fissi)**

L'istituzione e concessione dei Campi Fissi va stabilita di anno in anno dall'Amministrazione Provinciale previa richiesta della Sezione Provinciale di Caltanissetta della FIPSAS e delle Associazioni di Pesca che organizzano gare e manifestazioni di interesse sportivo, e sentita la CCPP. E' cura delle sezioni di cui sopra, delimitare i campi fissi con apposite tabelle permanenti che devono riportare gli estremi del provvedimento. Le sezioni devono utilizzare i campi fissi nel rispetto delle prescrizioni stabilite.

All'interno dei campi fissi, quando non sono in corso gare e manifestazioni di pesca sportiva, e comunque nei tratti non occupati, la pesca è consentita indistintamente a tutti.

L'utilizzo dei campi fissi per lo svolgimento di gare deve essere autorizzato dalla Provincia.

La domanda di autorizzazione alla gara deve essere redatta su carta semplice e indirizzata alla Provincia Regionale di Caltanissetta. Essa va trasmessa almeno **20** giorni prima della gara, compilata in ogni sua parte, indicando:

**a)** le generalità del responsabile;

**b)** la residenza e recapito telefonico;

- c) la data della manifestazione;
- d) il tratto, specificandone le dimensioni, di fiume/lago presso cui si svolgerà la manifestazione;
- e) il numero di concorrenti previsti;
- f) la specie di fauna ittica di cui si prevede l'eventuale immissione.

L'autorizzazione, con l'indicazione di eventuali prescrizioni che dovranno essere messe in atto, viene rilasciata dalla Provincia almeno 5 giorni prima della data fissata per la gara.

L'autorizzazione è valida esclusivamente per i giorni indicati.

Il mancato svolgimento della gara deve essere comunicato tempestivamente per iscritto alla Provincia

**Art. 21**  
**(Campi temporanei)**

La richiesta di autorizzazione di campi temporanei, da presentare alla Provincia Regionale di Caltanissetta almeno 20 giorni prima della gara e/o raduno, dovrà essere redatta in carta legale, compilata in ogni sua parte, indicando:

- a) la Società (Associazione Sportiva o Ente organizzatore) richiedente;
- b) le generalità del responsabile;
- c) la residenza e recapito telefonico;
- d) la data della manifestazione;
- e) il tratto, specificandone le dimensioni, di fiume/lago presso cui si svolgerà la manifestazione;
- f) il numero di concorrenti previsti;
- g) la specie di fauna ittica di cui si prevede l'eventuale immissione;

L'autorizzazione, con l'indicazione di eventuali prescrizioni che dovranno essere messe in atto, viene rilasciata dalla Provincia almeno 5 giorni prima della data fissata per la gara.

In uno alla richiesta va presentata una marca da bollo da apporre sull'autorizzazione.

I campi temporanei devono essere individuati dagli organizzatori con appositi cartelli da apporre entro le ore 12.00 del giorno precedente e devono essere rimossi a conclusione della gara o manifestazione. Le immissioni dovranno essere documentate da apposito verbale di semina, unitamente ad un rapporto informativo da trasmettere alla Provincia entro 30 giorni dallo svolgimento della manifestazione.

**Art. 22**  
**(Norme organizzative)**

Gli organizzatori devono:

- a)- provvedere all'eventuale immissione di pesce nelle acque fluviali destinate a campo di gara. Tutto il materiale ittico eventualmente da immettere deve provenire da zone o aziende riconosciute indenni da malattie infettive (S.E.I. e N.E.V.) e/o altre patologie (vedasi Ordinanza del Ministero della Sanità 2 Settembre 1996 );
- b)- conservare per l'anno in corso idonea documentazione sanitaria;
- c)- esibire, a richiesta del personale di vigilanza, il certificato sanitario rilasciato all'atto della consegna del pesce;
- d)- commisurare il tratto d'acqua da occupare per la gara in proporzione al numero dei concorrenti;
- e)- mettere in atto tutte le misure precauzionali di prudenza e di sicurezza per prevenire danni e infortuni di qualsiasi natura;
- f)- garantire l'incolumità dei partecipanti e di terzi, curando in particolare che i partecipanti si mantengano in ogni momento ad opportuna distanza di sicurezza (non inferiore a 70 metri) dai tratti interessati da linee elettriche;
- g)- provvedere entro 24 ore dal termine della gara che il suolo antistante, o facente parte del campo di gara, sia lasciato completamente pulito e sgombero da ogni cosa(cartelli temporanei, nastri segnaletici ed eventuali rifiuti lasciati dai partecipanti).

Nel corso della gara, l'attività di pesca deve svolgersi nel rispetto delle norme di legge che regolano la materia e di quelle stabilite dagli organizzatori.

L'accertamento di eventuali abusi commessi nella gestione dei campi fissi di gara, oltre alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria, qualora il fatto rivesta carattere penale, può comportare nei casi gravi anche la revoca dell'autorizzazione.

Durante lo svolgimento delle gare e manifestazioni sportive, regolarmente autorizzate, all'interno della zona interessata non potranno svolgersi altre attività che possano arrecare disturbo.

La Provincia è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a persone o a cose che possano verificarsi in conseguenza dello svolgimento della gara.

### **Art.23**

#### **(Pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà private)**

- 1.L'esercizio della pesca dilettantistica e sportiva, nei laghetti, cave e specchi d'acqua, esistenti all'interno di proprietà private, non collegate con acque interne pubbliche, è consentito, con l'assenso del proprietario.
- 2.Negli specchi d'acqua di cui al comma 1, valgono le prescrizioni di cui agli articoli 17 e 18.
- 3.Dagli impianti di cui al presente articolo, non è consentito asportare pesce vivo per immetterlo in acque pubbliche.
- 4.Le suddette aree devono essere tabellate nei modi previsti dall'art. 30 ed opportunamente recintate.
- 5.Gli agenti preposti alla vigilanza ittica, possono accedere nelle strutture di cui al comma 1 e 2 per vigilare sul rispetto della normativa vigente.

### **Titolo V**

#### **(Licenza di pesca)**

### **Art.24**

#### **(Licenza di pesca )**

1. Per esercitare la pesca nelle acque interne della Provincia è necessario essere muniti di licenza di pesca, in corso di validità, prevista dall'art.22, comma 3 del R.D. 8.10.1931 n.1604 e ss. mm. e ii. e rilasciata con le modalità di cui al D.A.R.S. 11 giugno 1997, nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse di concessione regionale.
2. In base al Decreto lgs. 22 giugno 1991, n.230 n. ord. 18, tab.54 e ss. mm. e ii., il versamento della tassa e sopratassa annuali, deve essere effettuato per ogni anno di validità della licenza, successivo a quello del rilascio. Qualora, durante un intero anno di validità della licenza, non si eserciti la pesca, il tributo (tassa e sopratassa) non è dovuto.
3. Il titolare è tenuto a far registrare sulla licenza di pesca gli eventuali cambi di residenza.
4. La Provincia, nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciare un duplicato del documento, bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e sopratassa, allegando la copia della denuncia di smarrimento, presentata all'autorità di Pubblica Sicurezza.

### **Art.25**

#### **(Licenza di pesca per i minori)**

1. Per i minori di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni , la licenza di pesca viene concessa previo consenso di chi ne esercita la patria potestà.
2. I minori di anni quattordici possono esercitare la pesca purchè accompagnati da un maggiorenne, titolare di licenza in corso di validità, che è responsabile in solido del loro operato.

### **Art.26**

#### **(Registro dei pescatori.)**

La Provincia cura la tenuta di un registro di pescatori, nel quale sono riportati gli estremi identificativi dei titolari di licenza di pesca ed eventuali infrazioni commesse, sanzioni irrogate e provvedimenti di sospensione o revoca della licenza di pesca.

## **Art.27**

### **(Regime di pesca controllato)**

1. Nelle acque interne della Provincia di Caltanissetta è istituito il regime di pesca controllato alla Trota (tutte le specie), al Persico trota (o black bass) ( *Micropterus salmoides*), al luccio (*Esox lucius*), all'anguilla (*Anguilla anguilla*), alla carpa (*Cyprinus carpio*) e alla tinca ( *Tinca tinca*). A tal fine, la provincia rilascia gratuitamente, a ciascun pescatore che ne faccia richiesta e che sia munito di licenza di pesca in corso di validità, apposito tesserino sul quale vengono annotate le catture predette subito dopo le operazioni di slamatura.
2. Le catture di cui al comma 1, devono essere annotate, utilizzando penna biro con inchiostro indelebile, nello spazio relativo al giorno effettivo di pesca.
3. Il numero degli esemplari tratti ed esibiti ai controlli dei guardapesca, deve, tassativamente, corrispondere al numero di signature apposte negli appositi spazi.
4. Raggiunto il limite di catture ammesse nella giornata o settimana (ove previsto), se non diversamente stabilito, i pesci catturati accidentalmente, durante le fasi di pesca ad altre specie, dovranno essere rimessi immediatamente in libertà.
5. Il tesserino, di cui al comma 1, deve essere restituito all'atto del successivo rinnovo, debitamente compilato in ogni sua parte, al fine del censimento delle catture da parte degli Uffici preposti.

## **Titolo VI (Sanzioni)**

### **Art. 28 (Sanzioni amministrative.)**

1. Chiunque eserciti la pesca senza la licenza prescritta, sia munito di licenza di tipo diverso da quello previsto per il tipo di pesca esercitato, con la licenza scaduta, ovvero sospesa o revocata, e per le infrazioni al presente Regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 e ad una ulteriore sanzione amministrativa notificata dall'Amministrazione tributaria per inadempienza alle norme fiscali.
2. Chiunque eserciti la pesca senza la prevista licenza, per averla dimenticata, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 75,00. Se il verbalizzato non esibisce la suddetta documentazione entro giorni cinque dall'avvenuta notifica soggiace alle pene pecuniarie, di cui al comma 1, che saranno notificate d'ufficio dagli Enti preposti.
3. Il titolare di licenza in corso di validità che non ha eseguito il versamento della tassa di Concessione Regionale, incorre nella sanzione amministrativa prevista in materia tributaria. Nel caso sia stato superato il quindicesimo giorno dalla data di rilascio, riportata nella licenza di pesca, incorre in una ulteriore sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 75,00, i cui proventi sono di competenza della Provincia di Caltanissetta.
4. Chi non ottempera all'aggiornamento del cambio di residenza nella licenza di pesca, di cui all'art. 24 n. 3, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 ad € 180,00. Sarà fatto obbligo di registrare il cambio di residenza entro gg. 15 dall'accertamento, pena la sospensione della stessa fino a mesi 6.
5. Chi violi l'art. 14 lett. r), divieto di pesca in zone protette e delimitate, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00.
6. Chi violi gli artt. 7 e 8, periodi ed orari di proibizione della pesca, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria pari a:
  - a) da € 50,00 ad € 300,00 se non sono rispettati i periodi di proibizione della pesca;
  - b) da € 25,00 ad € 150,00 se non sono rispettati gli orari di proibizione della pesca.
7. Chi violi gli artt. 11 e 12, misure minime e limiti di cattura, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00.
8. Chi esercita la pesca con mezzi, tecniche ed attrezzature non consentite, di cui all'art. 14, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.



9. Chi violi l'art. 14, n.6 lett. f), prosciugare, deviare od ingombrare corsi d'acqua e bacini, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad €500,00.
10. Per le violazioni di cui all'art. 15, relative all'obbligatorietà dell'autorizzazione e controllo della Provincia per il ripopolamento ittico, viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da € 15000 ad € 500,00.
11. Per le infrazioni definitivamente accertate ai divieti di pesca di cui all'art. 14, n.6 lett. a) e b), è disposta, dalla Provincia, la revoca della licenza di pesca e la preclusione all'esercizio della pesca per un periodo di tempo da cinque a dieci anni.
12. La sospensione della licenza di pesca, prevista dall'art. 22 ter del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 e ss.mm.ii., può avere una durata compresa da 1 a 3 anni e viene applicata nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte nei precedenti 6 anni.
13. Le sanzioni principali ed accessorie previste dal presente articolo sono soggette alle procedure disciplinate dalla legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i. L'organo accertatore può procedere al sequestro della fauna ittica e degli attrezzi o mezzi utilizzati nella pesca, nei casi in cui è, o potrebbe essere, reiterata l'azione illecita senza che siano state ripristinate le condizioni di legalità richieste dal presente Regolamento. Pertanto, nei casi in cui non è prevista la confisca obbligatoria, il contravventore che abbia obblato i verbali ed abbia provveduto al ripristino delle condizioni di legalità, venute meno al momento della contestazione dell'illecito, può tornare in possesso dei mezzi ed attrezzature sequestrate. La fauna ittica è sempre confiscata al momento della contestazione dell'illecito che ne ha comportato la cattura e rimessa in libertà se ancora in vita oppure donata in beneficenza se morta. Nei casi di cui all'art. 12 e, comunque, nei casi in cui si utilizzano congegni diversi da quelli citati dal presente Regolamento, è sempre prevista la confisca dell'attrezzatura e dei mezzi utilizzati per la pesca. Il materiale ittico sequestrato sarà messo a disposizione dell'Autorità Sanitaria Locale per gli accertamenti di propria competenza e, se ritenuto idoneo al consumo alimentare, sarà devoluto in beneficenza.
14. Chi danneggia le tabelle di cui al presente Regolamento, fatta salva l'azione per il risarcimento del danno arrecato e la denuncia all'autorità competente, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da €150,00 ad € 500,00.
15. Chi organizza un'attività di pesca a pagamento senza le previste autorizzazioni di cui all'art. 19 e segg. incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00.
16. Il soggetto organizzatore di attività agonistiche o manifestazioni di pesca di cui agli artt. 21 e 22, nel caso d'inosservanza delle disposizioni contenute nel relativo provvedimento autorizzativo, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 450,00.

**Art. 29**  
**(Sanzioni penali.)**

Per le sanzioni penali si fa riferimento a quelle previste dalla normativa nazionale in vigore.

**Titolo VII**  
**(Disposizioni finali e transitorie)**

**Art. 30**  
**(Tabellazione)**

1. Le tabelle adoperate per delimitare le zone di cui all'art. 15 e 23 dovranno essere:
  - a) di materiale idoneo ad alta resistenza;
  - b) di dimensione minima 35x25 cm;
  - c) con caratteristiche di alta visibilità;
2. Le tabelle di cui al comma 1 dovranno essere collocate ad una distanza di circa 100 metri l'una dall'altra e, comunque, in modo che da ogni tabella siano visibili le due tabelle contigue.

**Art. 31**  
**(Disposizioni finali)**

1. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente Regolamento.
2. Gli importi delle sanzioni previste per gli illeciti sulla pesca in acque interne, stabilite dal R.D. n° 1604 del 08.10.1931 e ss.mm. e ii. (Testo Unico delle leggi sulla pesca nelle acque interne), dal R.D. n.1486 del 1914 e ss.mm. e ii.(regolamento per l'attuazione del R.D. 1604/31) e dalle precedenti disposizioni per la pesca nelle acque interne nelle province regionali (D.A.R.S. n.11/87/XI, n.127/88/XI del 28.2.89, ed il n. 771/91/XI), non trattate dal presente Regolamento, sono tutte aumentate da € 40,00 ad € 240,00.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni stabilite dalla normativa vigente.

Dare atto che con la presente deliberazione nessun impegno di spesa viene assunto a carico del bilancio dell'Ente.

IL DIRETTORE DEL VI SETTORE

F.to Dr. Marcottavio Trigona